



OGGETTO: Misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" nei parchi, giardini e aree verdi comunali.

IL SINDACO

Premesso che con propria, precedente ordinanza PG 129732 del 16/06/2020 ha disposto la fruizione dei parchi territoriali "Parco delle Colline" (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e "Parco delle Cave" e l'apertura di tutti i parchi cittadini nonché l'apertura delle aree cani in essi ricomprese, ma con divieto di utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini salvo quelle ove è stata garantita un'adeguata pulizia delle stesse, e il divieto d'uso delle aree attrezzate per attività motoria nonché delle piastre sportive presenti nelle suddette aree fino a nuova e diversa disposizione;

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui, al comma 8, è tuttora contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in cui, al comma 9, è prevista la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 11 giugno 2020 che consente:

- l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1 comma 8 del DL 16 maggio 2020 n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

Tenuto conto che le predette linee guida di cui all'allegato 8 del citato D.P.C.M, peraltro ribadite e riportate integralmente nell'allegato 1 dell'ordinanza di Regione Lombardia n.566 del 12 giugno 2020 prevedono tra l'altro:

- la predisposizione di idonea segnaletica da collocare in prossimità delle aree gioco, finalizzata a un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare per la fruizione delle stesse;
- l'accesso, in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento a un solo accompagnatore per bambino;
- la pulizia approfondita delle aree e delle attrezzature, con frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo, al fine di consentirne l'uso;

Vista a tal proposito la relazione in atti, predisposta dal Dirigente Responsabile del Settore verde, parchi e reticolo idrico, in merito alle valutazioni relative all'intensità di frequentazione delle aree gioco dislocate sul territorio comunale;

Visto l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 giugno 2020, che:

- alla lett. d) consente l'attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di



COMUNE DI
BRESCIA

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Vista la già citata Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n 566 del 12.06.2020, e in particolare, l'art.1 punto 1.1, in cui è stabilito l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente a una puntuale disinfezione delle mani e in cui è ribadito che in ogni attività sociale esterna debba comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'art.1 punto 1.2 che definisce le attività soggette al rispetto delle misure di cui all'allegato 1;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto:

- di consentire l'uso delle aree gioco dei bambini con contestuale attivazione di un ciclo di pulizia delle stesse con frequenza adeguata all'intensità dell'utilizzo, sulla base di apposite valutazioni effettuate dal Settore verde, parchi e reticolo idrico, nonché sulla scorta delle indicazioni da parte del Settore Polizia locale in relazione ai parchi maggiormente fruiti;
- di predisporre idonea segnaletica da collocare in prossimità delle aree gioco, finalizzata a un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare per la fruizione delle stesse, ivi compresa le indicazioni per l'accesso alle aree, in caso di presenza di minori limitate all'accompagnamento di una sola persona per bambino;
- di ribadire l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni, ad eccezione dei minori al di sotto dei sei anni e delle persone con disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani per tutti prima dell'accesso ai giochi;
- di vietare l'utilizzo delle piastre sportive (calcio, basket, pallavolo, calcetto, skateboard e bocce, etc ...) presenti nei parchi fino a nuova e diversa disposizione;
- di continuare a contingentare l'accesso alle aree per lo sgambamento dei cani;
-
- di ripristinare l'orario ordinario di apertura e chiusura dei parchi;

ORDINA

a decorrere dal 23 giugno 2020, in sostituzione della precedente ordinanza prot. 135523 e fino a nuova e diversa Ordinanza il rispetto delle seguenti disposizioni:

- E' consentita la fruizione di tutti i parchi territoriali: Parco delle Colline (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella), Parco delle Cave;



- È consentita altresì l'apertura di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti, ripristinando l'orario estivo;
- È consentito l'uso di tutte le aree gioco dei bambini, disponendo contestualmente un ciclo di pulizia delle stesse con frequenza adeguata all'intensità dell'utilizzo, sulla base di apposite valutazioni effettuate di volta in volta dal Settore verde, anche sulla scorta delle indicazioni del Settore Polizia locale in relazione ai parchi maggiormente fruiti;
- di ribadire l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni, ad eccezione dei minori al di sotto dei sei anni e delle persone con disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani per tutti prima dell'accesso ai giochi con l'obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro onde evitare assembramenti;
- di vietare l'utilizzo di tutte le aree attrezzate per l'attività motoria e delle piastre sportive (calcio, basket, pallavolo, calcetto, skateboard e bocce) presenti nei parchi;
- di consentire la fruizione di tutte le aree cani presenti nel territorio cittadino, mantenendo il contingentamento dell'accesso alle stesse nel pieno rispetto del numero massimo di persone indicato nell'Allegato I;
- di mantenere l'orario ordinario di apertura e chiusura dei parchi;

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia

DA' MANDATO

- Al Settore verde, parchi e reticolo idrico di predisporre idonea cartellonistica, coerente con le citate Linee guida nazionali e regionali, da collocare in prossimità delle aree gioco, finalizzata a un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione per la fruizione delle stesse.
- Al Settore verde di predisporre adeguato piano di pulizia dei giochi dei bimbi con frequenza adeguata al loro utilizzo.
- Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti.
- Al Settore Polizia Locale di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi, delle aree ludiche e delle aree cani per informare la popolazione sulle aree chiuse ed aperte.



AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

Brescia, 23 giugno 2020

Il Sindaco
Emilio Debono

Per il Responsabile del procedimento
Dott. ssa Daria Rossi



Allegato I all'Ordinanza
Apertura Aree cani - Numero massimo di fruitori in contemporanea

	<i>Area Cani</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Numero massimo di fruitori dell'area cani in contemporanea (*)</i>
1	Parco ZORAT	Via Lottieri	2
2	Parco PERTINI	Via Ardeatine	3
3	Parco via Vannucci	Via Vannucci-Maggia	3
4	Parco PESCHETO	Via Corsica	4
5	Parco NASSIRYA	Via Trivellini	3
6	Parco LA VECCHIA	Via del Sebino	2
7	Parco SAM QUILLERI (Campo Marte)	Via Foscolo	4
8	Parco CASTELLI	Via Castelli	5
9	Parco DUCOS 2	Via Lonati/Via Marziale Ducos	4
10	Parco BIAGI	Via Monte Baldo	2
11	Parco RAGNOLI	Via Sabbioneta	3
12	Parco TIRANDI	Via Tirandi	4
13	Parco REGGIO	Casazza/Via Gadola	3
14	Parco TORRI GEMELLE	Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile	2
15	Parco S. ANTONINO	Via Marconi	3
16	Parco DORDONI	Via Repubblica Argentina	2
17	Parco CROCE ROSSA	Via Nikolajewka/Via Montini	7
18	Parco LUCIO BATTISTI	Via Signorini	4
19	Parco IMPASTATO	Via Zappa/S.Polo	4
20	Parco FRUGONI	Via Caduti del Lavoro	4
21	Parco LOCATELLI	Via Palazzoli	3
22	Parco CADUTA MURO DI BERLINO	Via Longure	3
23	Area verde Vill. BADIA	Via Ottava	4
24	Parco GIFFONI	Trav. IV - Vill. Sereno	3
25	Parco JOHN LENNON	Via della Trisia	3
26	Parco VENTO MASCHEDA	Caionvico	3

27	Area verde FOLZANO	Via Case Sparse	4
28	Parco ZIZIOLA	Via Botta	3
29	Parco MANZONI	Via Aldo Moro/ Via Cefalonia	5
30	Parco URBINATI	Via Corridoni	3
31	Parco delle STAGIONI (area verde adiacente parcheggio)	Via Collebeato	1 (area cani piccola taglia) 2 (area cani di taglia medio/grande)
32	Area verde TIZIANO	Via Tiziano	3
33	Area verde ROBUSTI	Via Robusti	4
34	Area verde CHIESANUOVA	Via Savona	4
35	Parco BASAGLIA (senza recinzione)	Via Berardo Maggi	7
36	Parco TOMASONI	Via XI – Vill. Sereno	3
37	Area verde METASTASIO	Via Metastasio	4
38	Parco AVIS	Via Seriola Vescovada - Buffalora	4
39	Area verde TURATI	Via Turati	4
40	Area verde LUPI DI TOSCANA	Via Lupi di Toscana	2
41	Giardini SPALTO S.MARCO	Via XXV Aprile	3
42	Parco CASOTTI	Via Casotti/ via Lapidario	5
43	Giardini BETTINZOLI	Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis	3
44	Area verde VENTURI	Via Venturi - Fornaci	4

(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l'area cani per più di 15 minuti.